



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 644 DEL 29.10.2024

OGGETTO: Istanze comunali di riconoscimento regionale dell'istituzione di nuovi mercati ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante *“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”* e successive modificazioni. Aggiornamento modulistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene aggiornata la modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale di nuovi mercati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE'

- VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 *“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”* e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 7 che attribuisce alla Regione, per il tramite della struttura regionale competente, il riconoscimento dei mercati di nuova istituzione, su istanza dei Comuni interessati;
- VISTA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 *“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti a chilometri zero”* e in particolare l'articolo 3 che disciplina la riserva, nella misura di almeno il quindici per cento, dei posteggi dei nuovi mercati o in caso di potenziamento dei mercati esistenti, in favore degli imprenditori agricoli che effettuino la vendita diretta dei propri prodotti ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni;
- DATO ATTO CHE il citato articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2008 è stato modificato dalla legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 con il richiamo all'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 61 *“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”* che prevede l'ulteriore riserva di almeno il trenta per cento dei posteggi del mercato in favore degli imprenditori agricoli che pongono in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e quelli provenienti da filiera corta, come definiti dall'articolo 2 della citata legge n. 61 del 2022;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 23 dicembre 2016 con la quale si è provveduto a demandare alla struttura regionale competente in materia di commercio la predisposizione dell'idonea modulistica per la presentazione delle istanze comunali di riconoscimento regionale, nonché della relativa documentazione accompagnatoria;

- RITENUTO pertanto necessario aggiornare la modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale dei mercati, da ultimo approvata con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi n. 377 del 20 dicembre 2021, prevedendo l'ulteriore riserva dei posteggi stabilita dalla citata legge n. 61 del 2022, come richiamata dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2008 e successive modificazioni;
- RITENUTO di confermare, per gli ulteriori profili di competenza, la modulistica relativa al riconoscimento dei mercati e dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come approvata con il citato decreto direttoriale n. 377 del 2021;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'aggiornamento della modulistica relativa alle istanze comunali di riconoscimento regionale dell'istituzione di nuovi mercati ai sensi dell' articolo 7, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 *"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"* e successive modificazioni, come previsto dagli **Allegati A** (Modulo istanza di riconoscimento regionale) e **B** (Scheda mercato/posteggio isolato) al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, dando altresì atto che i medesimi sostituiscono gli allegati al decreto del Direttore dell' Unità Organizzativa Commercio e Servizi n. 377 del 20 dicembre 2021 in premessa richiamato;
2. di confermare la modulistica di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, relativa alle istanze di riconoscimento dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2001, già approvata con il decreto direttoriale n. 377 del 2021, citato al punto 1;
3. di pubblicare la modulistica di cui al punto 1 in formato editabile nel sito internet istituzionale regionale www.regione.veneto.it, nella pagina dedicata al commercio su aree pubbliche;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
Dr.ssa Adanella Peron



Modulo istanza di riconoscimento regionale

Oggetto: Istanza di riconoscimento regionale dell'istituzione di un mercato/ di n. ____ mercati ubicato/i nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e successive modificazioni.

Alla Regione del Veneto
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

P.E.C. industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

L'Amministrazione comunale di _____, provincia di _____

- vista la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e successive modificazioni;
- vista la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale*" e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 3, che detta disposizioni finalizzate ad assicurare la riserva, nel caso di mercati di nuova istituzione o di potenziamento di mercati esistenti, nella misura di almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi agli imprenditori agricoli che vendono in via prevalente i propri prodotti, nonché di almeno il 30 per cento dei nuovi posteggi in favore degli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 17 maggio 2022, n. 61 "*Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta*";
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il piano del commercio su aree pubbliche;
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati istituiti nuovi mercati ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

chiede

il riconoscimento regionale dell'istituzione del nuovo mercato (o dei nuovi mercati) ubicato/i nel territorio comunale, come dettagliati nelle schede allegate (*compilare una scheda per ogni nuova area mercatale presente nel territorio*).

A tal fine dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2001, è stato preventivamente acquisito, ai fini dell'approvazione dei provvedimenti di cui sopra, il parere delle organizzazioni locali delle imprese del commercio su aree pubbliche e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale;

- che le nuove aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel Comune (mercati, posteggi isolati e mercatino dell'antiquariato) rispettano le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché in materia di prevenzione incendi;
- che la definizione delle nuove aree è avvenuta previa opportuna valutazione delle norme in materia di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i cui contenuti sono stati precisati dalla Direttiva del 10 ottobre 2012 emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- che la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ha tenuto conto, ai fini della dislocazione dei posteggi, delle esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche; attesta altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005, che la localizzazione delle aree consente un più facile accesso ai consumatori e che tali aree sono dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
- che in relazione al mercato/mercati di nuova istituzione o in relazione al potenziamento di mercati esistenti (*barrare la casella di interesse*):
 - è rispettato quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 1 *bis*, della legge regionale n. 7 del 2008 (*riserva del 15% dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli e riserva del 30% dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli che pongono in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta*);
 - sussiste il seguente presupposto derogatorio di cui all'articolo 3, comma 1 *ter* della legge regionale n. 7 del 2008 ai fini della definizione della riserva dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli:

presenza, nel territorio comunale, di mercati riservati agli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto ministeriale del 20 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale n. 7 del 2008.

Distinti saluti

FIRMA DELLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE

Allegati:

- n. _____ schede relative al nuovo o ai nuovi mercati¹
- n. _____ schede relative al nuovo o ai nuovi mercatini dell'antiquariato, comprensive di copia del regolamento e copia della planimetria;

Referente per eventuali informazioni e chiarimenti:

nome cognome:

telefono:

¹ Compilare una scheda per ogni nuova area mercatale (esclusi i posteggi isolati costituiti da un solo posteggio in quanto non si qualificano come mercato ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera *a*), della legge regionale n. 10 del 2001, e pertanto non richiedono il riconoscimento regionale).



Scheda mercato/posteggio isolato

COMUNE DI

Denominazione del mercato (eventuale) _____

Trattasi di

☐ **Mercato di nuova istituzione**

Indicare gli estremi del provvedimento di istituzione del mercato

Tipo di provvedimento	numero	giorno	mese	anno

Caratteristiche del nuovo mercato

1	<i>Tipologia e caratteristiche del mercato:</i>	<i>mercato minore/mercato maggiore/posteggio isolato¹</i>
2	<i>Periodicità del mercato</i>	<i>annuale/stagionale dal al</i>
3	<i>luogo di svolgimento:</i>	
4	<i>Cadenza:</i>	<i>(settimanale, bisettimanale, giornaliera, quindicinale, mensile....)</i>
5	<i>giorni di svolgimento:</i>	
6	<i>Numero totale dei posteggi</i>	<i>così suddivisi:</i> <i>n. settore alimentare</i> <i>n. settore non alimentare</i> <i>n. riservati a imprenditori agricoli</i> <i>(di cui n. ____ riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del d. l.vo n. 228 del 2001 e n. ____ riservati agli imprenditori agricoli che pongono in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta)</i>
8	<i>superficie totale dei posteggi:</i>	<i>mq;</i>
9	<i>orario delle operazioni di vendita</i>	

¹ Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 si definiscono le seguenti tipologie di mercato:

- a) **posteggio isolato:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque; il posteggio isolato singolo non costituisce mercato e quindi non è soggetto al riconoscimento regionale;
- b) **mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- c) **mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiori a venti;

**Dettaglio delle caratteristiche dei soli posteggi vincolati
alla vendita di specifiche tipologie merceologiche
per motivi imperativi di interesse generale
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59²**

n. identificativo del posteggio	Settore merceologico (alimentare/non alimentare)	Tipologia merceologica

² Da compilare esclusivamente con riferimento a quei posteggi che siano vincolati, per la sussistenza di almeno un motivo imperativo di interesse generale, alla vendita esclusiva di specifiche tipologie merceologiche all’interno di ciascun settore alimentare o non alimentare individuate nei provvedimenti comunali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Dettaglio delle caratteristiche dei posteggi stagionali presenti nel nuovo mercato³

n. identificativo del posteggio	Stagionalità (dal _____ al _____)
...	

³ N.B.: un posteggio previsto per l'intero anno solare, occupato da operatori diversi in virtù di una concessione di utilizzo stagionale del medesimo posteggio, deve comunque intendersi come posteggio annuale e, pertanto, non va inserito in questa scheda.



Scheda mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

(Alla presente scheda devono essere allegate copie del regolamento e della planimetria, relative al nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo).

COMUNE DI

Denominazione del nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo
(eventuale) _____

Indicare gli estremi del provvedimento di istituzione del nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

Tipo di provvedimento	numero	giorno	mese	anno

1	<i>Tipologia e caratteristiche del mercato:</i>	<i>mercantino dell'antiquariato e del collezionismo</i>
2	<i>Periodicità del mercato</i>	<i>annuale/stagionale dal al</i>
3	<i>luogo di svolgimento:</i>	
4	<i>Cadenza¹:</i>	
5	<i>giorno di svolgimento:</i>	
6	<i>Numero posteggi</i>	<i>così suddivisi²:</i> <i>n. operatori professionali</i> <i>n. operatori non professionali (c.d. hobbisti)</i>
7	<i>superficie totale dei posteggi:</i>	<i>mq</i>
8	<i>orario delle operazioni di vendita</i>	

¹ Il mercatino può avere cadenza mensile o svolgersi ad intervalli di più ampia durata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 10 del 2001;

² Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2956 del 9 novembre 2001 i posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali.

Dettaglio delle caratteristiche dei singoli posteggi e degli eventuali vincoli alla vendita di specifiche tipologie merceologiche giustificati da motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

[illegible]

³Da compilare esclusivamente con riferimento ai posteggi in cui, per la sussistenza di almeno un motivo imperativo di interesse generale, possono essere vendute esclusivamente le tipologie merceologiche specificamente individuate nei provvedimenti comunali.

⁴ Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2956 del 2001 i posteggi destinati agli operatori non professionali non possono avere una dimensione superiore a 12 mq.